



CONFINDUSTRIA SALERNO

NOTA

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI

AUTORIZZAZIONE UNICA PROGETTI DI INVESTIMENTO DI AZIENDE
ESISTENTI E NUOVI INSEDIAMENTI

PIANO STRATEGICO TRIENNALE

RESTO AL SUD 2.0

INCENTIVI OCCUPAZIONE

24 giugno 2024



CONFINDUSTRIA SALERNO

PREMESSA

Il D.L. n. 124/2023 (di seguito, DL Sud) ha profondamente modificato l'istituto delle ZES, con il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali e l'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La ZES unica è istituita dal 1° gennaio 2024.

Sono principalmente tre gli ambiti in cui è intervenuta la riforma: la governance, le semplificazioni autorizzative e procedurali e i benefici fiscali a favore degli investimenti.

GOVERNANCE ZES UNICA – STRUTTURA DI MISSIONE – PIANO STRATEGICO TRIENNALE

La nuova governance della ZES Unica, accentrata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha previsto l'istituzione di una Cabina di regia interministeriale e di una Struttura di Missione (di seguito, SdM) *ad hoc*. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro per il Sud, Affari europei Politiche di Coesione e PNRR ed è composta da 13 ministri. I compiti della Cabina sono di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle attività della ZES. La **Struttura di Missione** è alle dirette dipendenze del Ministro per il Sud e, tra le altre cose, svolge **funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica** (convocando le relative Conferenze dei servizi) e predispone il Piano Strategico (in fase di elaborazione), che ha durata triennale e che, in relazione a quanto previsto dal DL Coesione, deve essere approvato con DPCM entro il prossimo 31 luglio.

Il Piano definisce - in coerenza con il PNRR e con le politiche di coesione nazionali e regionali - gli indirizzi per lo sviluppo della ZES Unica individuando, anche in modo differenziato per regioni, i settori da promuovere, quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari.

È essenziale che tale Piano, alla cui redazione anche Confindustria Salerno sta contribuendo per il tramite di Confindustria Campania e con il coordinamento di Confindustria, definisca non solo il perimetro degli insediamenti/investimenti produttivi per i quali l'Autorizzazione unica (sotto dettagliata) dello Sportello ZES andrà attivata, ma anche le priorità settoriali su cui impostare un disegno di politica industriale e le filiere da rafforzare o da sviluppare, valorizzando le specificità territoriali.

Con le indicazioni del Piano Strategico dovranno essere coerenti anche gli investimenti da realizzare nell'ambito del **Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno**, di cui all'art. 11 del DL Coesione. Il fondo è destinato alla progettazione e alla realizzazione di interventi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, in settori come **infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, sanitarie, assistenziali e scolastiche**. Gli interventi possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente.



CONFINDUSTRIA SALERNO

AUTORIZZAZIONE UNICA: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E PROCEDURALE

L'autorizzazione unica di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023, è stata introdotta per snellire l'iter di insediamento produttivo laddove siano necessari autorizzazioni, pareri, licenze, nulla osta, ecc., resi da più amministrazioni pubbliche, nel caso di nuovi investimenti o di sviluppo d'impresa da realizzare nelle Regioni della ZES UNICA

Infatti, i progetti di investimento proposti da aziende già attive nella Zes Unica o quelli relativi all'insediamento nell'area di nuove attività industriali, produttive e logistiche sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale.

Nello specifico, i **progetti devono essere diretti a conseguire almeno uno dei seguenti risultati:**

- realizzazione di nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva;
- riconversione, ovvero diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente.

Tutti i progetti di investimento soggetti ad autorizzazione unica devono essere corredati, in sede di presentazione della relativa istanza, da un business plan che ne evidenzia, in particolare, le caratteristiche e le ricadute occupazionali. Non esiste un modello predefinito di business plan: lo stesso potrà essere redatto secondo le specificità del singolo progetto. Alleghiamo alla nota il format proposto dalla Struttura di Missione, e disponibile anche [qui](#).

Vi sono alcune **tipologie di progetti esclusi** da autorizzazione unica e sono quelli: i) soggetti a SCIA, nonché relativi a ii) a impianti e infrastrutture energetiche; iii) investimenti di rilevanza strategica; iv) attività commerciali.

In relazione alle istanze di autorizzazione unica arrivate dal 1° marzo, data di avvio operativo dello Sportello Sud Zes, preposto alla ricezione delle istanze, per stessa ammissione della Struttura di Missione, l'esperienza di questo primo periodo mostra un certo disallineamento rispetto all'obiettivo della norma, dal momento che molte delle richieste pervenute avrebbero dovuto, in realtà, rimanere nell'alveo ordinario degli sportelli unici per le attività produttive a livello territoriale.

Per il futuro, sarà il Piano strategico a definire il perimetro degli insediamenti/investimenti produttivi per i quali l'autorizzazione unica andrà attivata. In altre parole, sarà il Piano a delineare il quadro del legame tra scelte settoriali e ambiti di semplificazione, valorizzando le specificità territoriali.



CONFINDUSTRIA SALERNO

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI ZES UNICA

Il DL Sud, agli articoli 16 e 16-bis, ha istituito **un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nella ZES unica**. Tale disciplina sostituisce quella relativa al credito d'imposta Mezzogiorno e quella relativa al credito d'imposta ZES (istituiti, rispettivamente, dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 208/2015 e dall'art. 5 del DL 91/2017), scadute il 31 dicembre 2023.

La nuova misura, qualificata come aiuto di Stato, è sottoposta ai limiti e alle condizioni degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (di seguito, GBER) ed è questa normativa comunitaria che impone, tra le altre cose, l'esclusione dall'agevolazione di determinati settori, sotto riportati.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il [decreto attuativo](#) (decreto interministeriale 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024) recante le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica, stabilisce che possono accedere all'agevolazione **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, **già operative o che si insediano nella ZES Unica**, in relazione **all'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate** nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 17, par. 3, lett. a) Regolamento UE 651/2014 cd. GBER), nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (art. 17, par. 3, lett. c) Regolamento UE 651/2014 cd. GBER).

Originariamente l'articolo 16 del DL Sud includeva, nel campo di applicazione, anche le **imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura**, rimandando il riconoscimento del credito ai limiti e alle condizioni della normativa europea in materia di aiuti di Stato relativa a quei settori. Successivamente, il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (c.d. DL Agricoltura, art. 1, comma 7, lettera b) è intervenuto sul DL Sud, eliminando dal campo di applicazione dell'articolo 16 i citati settori e disciplinandoli all'interno **dell'articolo 16-bis**, inserito ad hoc nello stesso DL Sud. Il motivo della modifica è da imputare al fatto che l'agevolazione per i citati settori è sottoposta a specifiche regole, e tempi di autorizzazione alla concessione diversi rispetto ai settori "industriali"; la modifica operata dal DL Agricoltura non ha avuto soltanto carattere formale, ma ha permesso l'immediata pubblicazione del Decreto interministeriale 17 maggio 2024, con il quale sono state definite le modalità attuative per accedere all'agevolazione. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le modalità per fruire del bonus saranno definite da un DM del Ministero dell'Agricoltura, di concerto con il MEF, di cui non sono noti i tempi di pubblicazione.

Il settore dei trasporti è ammesso al credito d'imposta investimenti solo per le attività ricomprese nei codici:



CONFINDUSTRIA SALERNO

- NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.39 Funzionamento di teleferiche, funicolari, impianti di risalita e funivie se non fanno parte di sistemi di transito urbani o suburbani, 49.42 Servizi di trasloco, 49.5 Trasporto mediante condotte;
- NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
- NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall'applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, di cui alla tabella ATECO 2024, da indicare nel sopracitato modello di comunicazione per la fruizione dell'agevolazione e riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto del credito d'imposta richiesto.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI: caratteristiche, importo minimo, limite massimo.

Sono **agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ossia:**

a) **un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;**

b) **l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.**

Sono ammissibili gli investimenti **realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024** e relativi **all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.**



CONFINDUSTRIA SALERNO

Con riferimento ai beni pagati con acconti nel 2023 e saldati integralmente nel 2024, può essere utile fare delle precisazioni. Ciò che rileva ai fini dell'effettuazione dell'investimento, ad esempio, in beni mobili è il momento di consegna o spedizione (ai sensi dell'articolo 109 TUIR, mentre per gli immobili è l'atto di stipulazione). Il modello di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate da utilizzare per l'invio dei dati, nella sezione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prevede che **gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non devono essere stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore del Decreto legge 19 settembre n. 124 del 2023 (quindi, prima del 20 settembre 2023)**. Per cui, alla luce di tale indicazione, gli acconti possono essere considerati solo se effettuati dopo tale data. Ricordiamo che è indispensabile che il macchinario sia consegnato/spedito dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

Sul punto, considerate le problematiche che tale vincolo determina per coloro che hanno effettuato e pagato ordini prima del 20 settembre 2023, e poi ricevuto il bene quest'anno, Confindustria ha posto una FAQ all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica.

Sono esclusi dall'agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione **non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato**.

Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod.civ.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, **nel limite massimo**, per ciascun progetto di investimento, di **100 milioni di euro**.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è differenziato per regioni, dimensioni dell'impresa ed entità dell'investimento, ed è concesso nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. In particolare, è determinato:

- nella misura del **40% dei costi sostenuti** in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**;
- nella misura del **30% dei costi sostenuti** in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Basilicata, Molise e Sardegna**;



CONFINDUSTRIA SALERNO

- nella misura massima, **rispettivamente del 50% e del 40%**, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli **investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna**;
- nella misura del **15%** dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle **zone assistite della regione Abruzzo** indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per i **progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro**, i **massimali sono aumentati** di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Campania, Calabria, Sicilia	Puglia,	Molise, Basilicata Sardegna	Abruzzo
> 40% per le grandi imprese	> 30% per le grandi imprese	> 15% per le grandi imprese	
> 50% per la media impresa	> 40% per la media impresa	> 25% per la media impresa	
> 60% per le piccole imprese	> 50% per le piccole imprese	> 35% per le piccole imprese	

Per i **grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro**, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, **le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese** e sono calcolate secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

PROCEDURA DI ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA

Per accedere al contributo, i **soggetti interessati comunicano all'Agencia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024**, utilizzando il modello pubblicato con [provvedimento](#) del Direttore dell'Agencia delle Entrate, l'ammontare delle **spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024** e quelle che prevedono di sostenere fino **al 15 novembre 2024**.

La comunicazione potrà essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, **esclusivamente in via telematica tramite il software "ZES UNICA"** disponibile al link: [ZESUNICA](#). Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, è tenuto a conservare la documentazione.

Entro dieci giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni è emanato il provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante. A decorrere dal giorno successivo è possibile fruire del credito d'imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per



CONFINDUSTRIA SALERNO

i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute le relative fatture elettroniche.

Per poter utilizzare il credito d'imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione, oppure realizzati ma per i quali, alla medesima data, non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative, utilizzando il medesimo modello di comunicazione, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025. In caso di molteplici invii, si ricorda che **l'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.** Il credito d'imposta sarà utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell'apposita ricevuta.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

CUMULABILITA'

È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

NON è cumulabile con le agevolazioni previste dal Piano 5.0. Sul punto Confindustria è intervenuta presso le autorità competenti evidenziando come non si comprendano le ragioni dell'espresso divieto di cumulo (fermo restando il divieto di sovracompensazione) con queste misure, che sono generali e non selettive. Ha inoltre evidenziato come questo elemento, aggiungendosi al fatto che il Decreto PNRR (che ha introdotto il Piano 5.0) di fatto azzerà il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, delinea un quadro non favorevole al rilancio degli investimenti, in particolare nel Mezzogiorno.

ADEMPIMENTI

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato



CONFINDUSTRIA SALERNO

diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.

Ai fini del riconoscimento del credito, **l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev'essere certificato da un revisore legale dei conti** o da una società abilitata.

Risposte a quesiti di portata generale o a richieste di chiarimento, da rendere note tramite FAQ, saranno elaborate con l'Agenzia delle entrate, all'esito dell'approvazione delle istruzioni operative da parte dell'Amministrazione finanziaria.

RISORSE FINANZIARIE

La Legge di Bilancio 2024 ha fissato il limite massimo di spesa per il credito di imposta per la ZES Unica in 1,8 miliardi di euro per il solo anno 2024.

Anche sulla necessità di garantire alla misura, che rappresenta il principale strumento di attrazione degli investimenti nella Zes Unica, una copertura distribuita nel tempo, Confindustria è intervenuta in più occasioni, evidenziando come questa limitazione temporale non favorisca la pianificazione degli investimenti da parte delle imprese.

CHIARIMENTO su Autorizzazione unica | Credito d'imposta investimento

L'accesso al regime di semplificazione procedimentale dell'autorizzazione unica non costituisce, in alcun modo, presupposto necessario per la fruizione del credito d'imposta.

WEBINAR 27 giugno 2024, ore 15.00

Ricordiamo il webinar dedicato alla misura che si terrà il prossimo **giovedì 27 giugno, alle ore 15.00**. In allegato il programma dei lavori completo di link ed QR-Code per l'adesione. Le iscrizioni seguiranno l'ordine cronologico delle richieste.

INCENTIVAZIONE NUOVE ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO, IMPRENDITORIALI E LIBERO-PROFESSIONALI – RESTO AL SUD 2.0

Il DL Coesione, all'art. 18, disciplina la misura agevolativa **Resto al Sud 2.0**, diretta al finanziamento di **iniziative economiche da realizzarsi nell'area della ZES Unica e finalizzate all'avvio di attività imprenditoriali e libero professionali, in forma individuale o collettiva** (mediante costituzione di società cooperativa, in accomandita semplice, in nome collettivo, a responsabilità limitata, tra professionisti), **che coinvolgano giovani di età inferiore ai 35 anni** e in possesso di uno dei seguenti requisiti: *i)* condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027; *ii)* inoccupati, inattivi e disoccupati; *iii)* disoccupati destinatari delle misure del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) - Misura 5 del PNRR.



CONFINDUSTRIA SALERNO

Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati, fermo restando il controllo e l'amministrazione della società da parte dei soggetti individuati dalla norma.

Le attività ammesse al finanziamento sono le seguenti:

servizi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività imprenditoriali;

tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti coinvolti dall'iniziativa nell'avvio e nello svolgimento delle attività previste;

interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti partecipanti all'iniziativa.

Gli incentivi previsti, **tra loro alternativi** e in regime *de minimis* (Regolamento UE n. 2023/2831), sono:

un voucher, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro;

un contributo a fondo perduto per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro e fino al 75% dell'investimento per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno;

un contributo a fondo perduto per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino al massimo di 200.000 euro, fino al 70% dell'investimento per l'avvio delle attività per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno.

La misura Resta al Sud 2.0 si attua nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Termini e modalità di attivazione dell'agevolazione saranno definiti da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, di concerto con il Ministro degli affari europei, il sud le politiche di coesione e il PNRR e il MEF.

INCENTIVI OCCUPAZIONE

Il DI Coesione riconosce ai **datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono**, in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES Unica, personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, **l'esonero dal versamento** del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL (art. 24).



CONFINDUSTRIA SALERNO

L'esonero contributivo è riconosciuto limite massimo di importo pari a 650 euro, esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e l'assunzione deve riguardare soggetti che, alla data del contratto, hanno compiuto 35 anni e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

In tema di sostegno **all'occupazione di giovani e donne**, il decreto-legge introduce **due incentivi**.

Il primo (bonus giovani) riconosce ai datori di lavoro privati che, **dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025**, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL (art. 22).

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, ed è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

Se l'assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica, l'esonero spetta nel limite massimo di 650 euro su base mensile.

La norma qualifica la misura come aiuto di Stato e ne sottopone l'efficacia alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Il **secondo incentivo (bonus donne)** mira a favorire la parità di opportunità nel mercato del lavoro per le **lavoratrici svantaggiate**, anche nell'ambito delle ZES.

A tal fine, il provvedimento **riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato lavoratrici donne**, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL. L'incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

In particolare, le assunzioni devono riguardare donne di qualsiasi età:

- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES;

- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Inoltre, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.